



consip

ALLEGATO 4

CONDIZIONI GENERALI

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e/o ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.
Allegato 4 - Condizioni Generali



ARTICOLO 1 G

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Organismo di Ispezione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti Condizioni Generali:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - h) dal patto di integrità;
 - i) dal Codice Etico di Consip S.p.A., consultabile sul sito internet www.consip.it ;
 - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Organismo di Ispezione, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da questi formulate e accettate da Consip.
4. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Organismo

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



d'Ispezione, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere

5. Consip S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 G

MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni ed i Fornitori, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni e i Fornitori stessi, nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato tecnico anche con riferimento agli orari delle verifiche ispettive; peraltro, l'Organismo d'Ispezione prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni e dei Fornitori continueranno ad essere utilizzati dal personale e/o da terzi autorizzati. L'Organismo di Ispezione si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e del Fornitore e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. L'Organismo d'Ispezione si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni e dei Fornitori nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Organismo d'Ispezione verificare preventivamente tali procedure.
3. Sono a carico dell'Organismo d'Ispezione, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto stesso, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.



4. L'Organismo d'Ispezione si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Organismo d'Ispezione si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Organismo d'Ispezione, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, e l'Organismo d'Ispezione non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tal titolo, nei confronti della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
7. L'Organismo d'Ispezione si impegna espressamente a:
 - a) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione/Accordi quadro/Appalti specifici e negli Ordinativi di Fornitura/Contratti attuativi;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip S.p.A.;
 - d) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, nei modi e nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico e nel Contratto;
 - e) non opporre a Consip S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
 - f) mallevare e tenere indenne Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.



- g) L'Organismo d'Ispezione si obbliga a consentire alla Consip S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'Organismo d'Ispezione si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip S.p.A..
9. L'Organismo d'Ispezione si obbliga altresì a: (a) dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare i servizi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati dalla Consip S.p.A..
10. L'Organismo di Ispezione è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione degli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 3 G

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Organismo di Ispezione si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L'Organismo di Ispezione si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Organismo di Ispezione anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste l'Organismo di Ispezione si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico dell'Organismo di Ispezione l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Consip, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Consip e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. L'Organismo di Ispezione avrà fornito ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile Tecnico preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile Tecnico*). Il Responsabile Tecnico sarà l'interlocutore di Consip per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip, dalla Amministrazione e/o dai Fornitori.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile Tecnico, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Organismo di Ispezione ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Organismo di Ispezione e Consip, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Consip ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni o dei Fornitori ispezionati ii) inserite nell'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni o dei Fornitori ispezionati.
7. Consip si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Tecnico, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nelle ipotesi in cui Consip provveda eventualmente in via diretta al pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di Ispezione, e riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la stessa Consip provvederà a trattenere l'importo corrispondente

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, Consip inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Consip pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Organismo di Ispezione, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, delle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Consip predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta di Consip sia stata formalmente contestata dall'Organismo di Ispezione, Consip stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 4 G

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Organismo di Ispezione ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Consip, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da Consip e/o dall'Amministrazione e/o dal Fornitore aggiudicatario dell'iniziativa oggetto di verifica ispettiva di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Organismo di Ispezione è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Organismo d'Ispezione sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip S.p.A..
5. L'Organismo d'Ispezione potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Organismo d'Ispezione medesimo a gare e appalti.

ARTICOLO 5 G

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Organismo di Ispezione assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Organismo di Ispezione manleverà e terrà indenne la Consip, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della stessa.
3. Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Organismo di Ispezione delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, Consip riconosce all'Organismo di Ispezione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, Consip ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Organismo di Ispezione ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 6 G

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



1. L'Organismo di Ispezione garantisce, in ogni caso, che i prodotti software eventualmente utilizzati nell'ambito del presente contratto, sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. L'Organismo di Ispezione è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti delle Pubbliche Amministrazioni o dei Fornitori, alle verifiche che gli stessi riterranno opportuni prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
3. In caso di inadempimento dell'Organismo di Ispezione alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di Consip di risolvere il presente contratto, l'Organismo di Ispezione è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 7 G

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Organismo di Ispezione in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Organismo di Ispezione o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Consip potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Organismo di Ispezione si obbliga espressamente a fornire a Consip tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Consip in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Consip che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità di Consip tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato,

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 8 G

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'organismo di Ispezione assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Organismo di Ispezione stesso, delle PP.AA e dei Fornitori ispezionati nonché di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Organismo di Ispezione ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Organismo di Ispezione anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Organismo di Ispezione fermo restando di il diritto di rivalsa sulla garanzia definitiva prestata.
5. Qualora l'Organismo di Ispezione non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Organismo di Ispezione, si impegna a consegnare a Consip , annualmente e con tempestività, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



ARTICOLO 9 G

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Organismo di Ispezione tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.

ARTICOLO 10 G

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Organismo di ispezione ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso Consip, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Organismo di Ispezione per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, Consip ha diritto di valersi della garanzia in caso di inosservanza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie, a titolo di penale o di quota di compensazione, applicate all'Organismo di Ispezione, e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Penali", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Consip ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Organismo di Ispezione per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



6. L'Organismo di Ispezione si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. Consip può richiedere all'Organismo di Ispezione la reintegrazione della garanzia, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale risultante dal documento di rendicontazione di cui al par. 6.1.9 del Capitolato Tecnico, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti di Consip verso l'Organismo di ispezione. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 G

RECESSO

1. Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Organismo di Ispezione a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'Organismo di ispezione, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Organismo di Ispezione ha diritto al pagamento, da parte del Fornitore (o di Consip ove espressamente previsto) di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



- a) qualora sia stato depositato contro l'Organismo di Ispezione un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Organismo di Ispezione; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Organismo di Ispezione rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Organismo di Ispezione dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Consip S.p.A..

ARTICOLO 12 G

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 1. E' fatto divieto all'Organismo di Ispezione di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. L'Organismo di Ispezione può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 3. È fatto, altresì, divieto all'Organismo di Ispezione di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione ai suddetti obblighi, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



ARTICOLO 13 G

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. l'Organismo di Ispezione espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - e) Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Organismo di Ispezione non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Organismo di Ispezione, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 14 G

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DI PENALI

1. Ove l'Organismo di Ispezione incorra nelle penali di cui all'art. 12 S dello Schema di Contratto, i relativi inadempimenti verranno contestati per iscritto da Consip S.p.A.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Organismo d'Ispezione dovrà comunicare alla stessa Consip S.p.A, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Organismo d'Ispezione le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



2. Ove l'Organismo di Ispezione incorra nella "Quota di compensazione" di cui all'art. 12 S dello Schema di Contratto, le somme da corrispondere dall'Organismo di Ispezione verranno rilevate nel Rapporto di C.Q., redatto dall'Organismo di Ispezione con le modalità, i termini e i contenuti previsti nel Capitolato Tecnico.
Entro il termine di 30 giorni solari dal consolidamento del Rapporto di C.Q., l'Organismo di Ispezione dovrà provvedere al pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di quota di compensazione da detto Rapporto risultanti.
3. Consip potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali o quote di compensazione di cui al presente paragrafo avvalendosi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Organismo di Ispezione, senza necessità di ulteriori contestazioni, diffide o accertamento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali e/o quote di compensazione indicate nel Contratto non esonera in nessun caso l'Organismo d'Ispezione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Nel caso in cui l'importo delle penali e/o quote di compensazione applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 11, comma 2, lett. f) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 15 G

SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora l'Organismo di Ispezione si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Organismo di Ispezione si impegna a depositare presso Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip procederà a richiedere all'Organismo di Ispezione l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip revocherà l'autorizzazione.

Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Consip, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Organismo di ispezione è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Organismo di Ispezione, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti di Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L'Organismo di Ispezione è responsabile in via esclusiva nei confronti di Consip S.p.A. dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, ai Fornitori, a Consip stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Organismo di ispezione si impegna a manlevare e tenere indenne Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
7. L'Organismo di Ispezione è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Organismo di Ispezione trasmette alla Consip, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



antifortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. L'Organismo di Ispezione si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Ove il pagamento sia espressamente a carico di Consip, questa corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Organismo di Ispezione si obbliga a trasmettere a Consip entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte di Consip, è onere dell'Organismo di Ispezione svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Organismo di ispezione si obbliga a comunicare a Consip il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



ARTICOLO 16 G

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

ARTICOLO 17 G

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Consip tratta i dati forniti dall'Organismo di Ispezione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Consip potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Organismo di Ispezione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Organismo di Ispezione si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'Organismo di ispezione prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet di Consip, nella sezione dedicata alla trasparenza.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



4. Con la sottoscrizione del contratto l'Organismo di Ispezione si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. L'Organismo di Ispezione si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto da Consip; l'Organismo di Ispezione si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di Consip in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. L'Organismo di Ispezione prende atto che Consip potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. L'Organismo di Ispezione, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D. Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 18 G

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto e nei relativi allegati, Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Organismo di Ispezione tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) sono state superate le soglie fissate dalla Consip nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
- d) L'organismo di Ispezione si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- f) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Consip, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Organismo di Ispezione ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Organismo di Ispezione di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
- k) nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Organismo di Ispezione", "Garanzie", "Penali", "Condizioni particolari di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



contributive e retributive”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritto d’autore”, “Garanzia definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione”, “Trattamento dei dati personali”.

2. Consip, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Organismo di Ispezione tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell’Organismo di Ispezione sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) qualora nei confronti dell’Organismo di Ispezione sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di accreditamento, e ove detta decadenza derivi dalla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui Consip accerti un grave inadempimento dell’Organismo di Ispezione ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Organismo di Ispezione dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Organismo di Ispezione abbia risposto, Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Organismo di Ispezione; resta salvo il diritto di Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora l’Organismo di Ispezione ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, Consip assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Organismo di Ispezione deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



- l'Organismo di Ispezione, qualora l'inadempimento permanga, Consip potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Organismo di Ispezione anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Consip a mezzo PEC per porre fine all'inadempimento, Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Organismo di Ispezione; resta salvo il diritto di Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Organismo di Ispezione ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, fatti salvi gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
 7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Organismo di Ispezione si impegna, sin d'ora, a fornire a Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Organismo di Ispezione è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Consip per affidare ad altro Organismo di Ispezione le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
 8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Consip incamererà la garanzia definitiva.
 9. Consip, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
 10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 19 G

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Organismo di Ispezione dichiara di aver preso visione del Codice etico consultabile sul sito internet www.consip.it e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 448/99 e s.m.i. e agli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Allegato 4 - Condizioni Generali



gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'Organismo di Ispezione, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove Consip abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute (tale modello verrà reso disponibile dalla Consip medesima all'atto della stipula); (iii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ove adottato da Consip ai sensi della L. 190/2012.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 20 G

INCOMPATIBILITÀ

1. L'Organismo di Ispezione dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Organismo di Ispezione prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Consip S.p.A.

L'Organismo di Ispezione

_____ e legale rappresentante

Ing. _____
